

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario resistente, riferisce che a seguito di una rateizzazione di un proprio debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, aveva inizialmente provveduto al pagamento mediante i bollettini postali appositamente ricevuti dall'Amministrazione. Successivamente, anziché richiedere ulteriori bollettini, ricercava autonomamente in rete l'IBAN del conto corrente dell'Agenzia delle Entrate, al fine di provvedere ai pagamenti delle rate successive tramite bonifico bancario. In tale modo, nell'arco temporale compreso tra maggio e ottobre 2024, eseguiva sei disposizioni di pagamento sul conto n. *621 per un importo di € 235,21 ciascuna, per un totale complessivo di € 1.411,26. Solo a seguito del ricevimento di un sollecito relativo alle rate scadute da parte dell'Agenzia delle Entrate, il ricorrente si avvedeva che i versamenti eseguiti non avevano prodotto l'effetto atteso. La banca beneficiaria, interpellata in merito, confermava che i pagamenti risultavano correttamente eseguiti e contabilizzati nel conto n. *621 intestato all'Agenzia delle Entrate. Chiesta la restituzione all'Agenzia delle Entrate, la stessa rispondeva di aver informato il cliente della procedura da seguire e che la procedura era stata correttamente svolta con richiesta di storno tramite l'intermediario odierno resistente. Pertanto, il cliente si recava presso l'intermediario, che non forniva alcuna indicazione in merito alla restituzione delle somme, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione. Presentato il reclamo, l'intermediario rispondeva che i bonifici erano stati richiamati senza fornire ulteriori indicazioni in merito all'esito della procedura né alle possibilità di recupero delle somme. Il ricorrente insiste pertanto affinché l'intermediario provveda alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.411,26.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che i pagamenti erano stati eseguiti volontariamente dal ricorrente verso un IBAN reperito su internet senza che questi si fosse preventivamente accertato della correttezza della procedura da seguire. Nel merito, afferma di aver ricevuto la richiesta di *recall* e, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, riferiva il corretto inserimento di tale richiesta. Per alcune transazioni veniva fornito l'esito negativo per rifiuto del beneficiario con la seguente descrizione: "*Versamento già contabilizzato. Rivolgersi a AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE per la restituzione dei fondi*". Per altre due transazioni la banca beneficiaria non forniva alcun esito. All'esito del reclamo, il ricorrente veniva informato che i bonifici erano stati richiamati e che la richiesta doveva essere inoltrata direttamente alla Agenzia delle Entrate Riscossione, come del resto già comunicato dalla banca beneficiaria.

DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario. Quest'ultimo sostiene, in sostanza, che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere la propria pretesa direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione, beneficiaria dei pagamenti, piuttosto che all'intermediario ordinante.

Come è noto, la legittimazione, attiva e passiva, si determina non in base all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio – che attiene al merito della controversia – bensì in base alla prospettazione offerta dall'attore e consiste nella corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti viene invocata la tutela e il soggetto al quale si imputa la violazione del dovere asseritamente leso (cfr. Cass. n. 3704/2023). Nel caso in esame, il ricorrente ha formulato specifiche contestazioni nei confronti dell'intermediario, individuandolo come soggetto tenuto alla restituzione dell'importo dei bonifici di cui è causa. In conformità a tale orientamento, la legittimazione passiva dell'intermediario deve quindi ritenersi sussistente, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa avanzata.

Nel merito, il ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 1.411,26, corrispondente a n. 6 bonifici personalmente eseguiti dal cliente al fine di saldare le rate di un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, senza tuttavia specificare il titolo in base al quale l'intermediario sarebbe tenuto alla restituzione stessa.

Il Collegio ritiene che la fattispecie debba essere inquadrata alla luce della disciplina in materia di esecuzione degli ordini di pagamento. L'art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 stabilisce: "*Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento ...*". In applicazione di tale disposto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 162/2017, richiamando le finalità delle direttive comunitarie in materia di mercato unico dei pagamenti, si è pronunciato affermando che agli intermediari non è imposto di verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario indicato nel bonifico e il codice IBAN indicato dal cliente, essendo quest'ultimo sufficiente a individuare univocamente il destinatario, e che, pertanto, gli intermediari non sono responsabili nel caso in cui il cliente abbia erroneamente riportato l'identificativo unico. Tale posizione trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con decisione del 21 marzo 2019 (causa C-245/18, Tecnoservice Int.) ha confermato che il disposto dell'art. 24 esonera entrambi gli intermediari dall'eseguire il controllo di congruità, escludendo la loro responsabilità per le operazioni eseguite secondo l'IBAN indicato dal pagatore, sul quale grava l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione. Anche l'orientamento della giurisprudenza ordinaria è nel senso di ritenere che l'art. 24 D.Lgs. n. 11/2010 esenta il prestatore dei servizi di pagamento dalla responsabilità nei confronti dell'utente (pagatore e beneficiario) di aver eseguito un ordine di pagamento con IBAN

erroneamente indicato dal disponente; tuttavia, tale norma non impone, né autorizza, il prestatore dei servizi di pagamento a eseguire un ordine di pagamento con IBAN errato ove lo stesso sia consapevole dell'errore contenuto nelle informazioni del pagamento, venendo comunque in rilievo i doveri di diligenza e buona fede (v. Cass. n. 17415/2024). E' stato altresì precisato che *“l'unico obbligo gravante sull'intermediario di ricezione consiste nella verifica dell'esattezza dell'ordinativo unico Iban, come indicato dall'ordinante”* (Cass. n. 21105/24).

Nel caso di specie, le sei disposizioni di pagamento in oggetto sono state eseguite in conformità all'IBAN fornito dal ricorrente, il quale ha autonomamente reperito tale codice su internet senza verificarne la correttezza rispetto alla procedura di pagamento rateale in corso con l'Agenzia delle Entrate. L'intermediario ha dato esecuzione ai bonifici conformemente alle istruzioni impartite dal cliente e non risulta emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che l'intermediario fosse consapevole dell'errore contenuto nelle informazioni di pagamento al momento dell'esecuzione delle operazioni. La banca beneficiaria, dal canto suo, ha confermato la corretta contabilizzazione delle somme nel conto corrispondente all'IBAN indicato, intestato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, e ha invitato il ricorrente a rivolgersi direttamente a quest'ultima per l'eventuale restituzione dei fondi.

Con riferimento alle procedure di *recall* avviate dall'intermediario su richiesta del ricorrente, risulta documentato che le stesse sono state regolarmente inoltrate alla banca beneficiaria. Dalle evidenze in atti emerge che per cinque delle sei operazioni, la banca beneficiaria ha comunicato un esito negativo, motivato con la circostanza che i versamenti risultavano già contabilizzati, invitando il ricorrente a rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Per la restante operazione, non è pervenuto alcun esito.

Come è noto, la procedura di *recall* presuppone il consenso del beneficiario della disposizione di pagamento: in mancanza di tale consenso, non può essere imposto in capo all'intermediario ordinante alcun obbligo restitutorio, in assenza di elementi di responsabilità a lui imputabili nell'esecuzione delle operazioni.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per affermare una responsabilità dell'intermediario nella vicenda in esame. Le operazioni di pagamento per l'importo complessivo di € 1.411,26 sono state disposte volontariamente dal ricorrente, il quale ha fornito un IBAN all'intermediario che ha correttamente eseguito le disposizioni di pagamento in conformità all'identificativo unico fornito e che successivamente ha regolarmente tentato la procedura di *recall*, senza tuttavia ottenere il consenso del beneficiario.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento e le pretese restitutorie dovranno essere indirizzate direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione, beneficiaria delle somme trasferite, come peraltro già indicato dallo stesso intermediario beneficiario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE